

PII Progetto PORTELLO
Schema Convenzione Attuativa di Variante

Tra:

- COMUNE DI MILANO (Codice fiscale n.01199250158), con sede in Milano, Piazza Scala n.2, in persona di, domiciliato per la carica in via, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di del Comune di Milano, tale nominato con determinazione del Sindaco del Comune di Milano in data che in copia conforme qui si allega sotto “A”;

di seguito indicato come “Comune”

e

- la società IPER MONTEBELLO spa, con sede in Milano – Via Ponchielli n. 7 in persona di, in forza di consegnata in copia conforme all’Amministrazione Comunale e allegata al presente atto sotto "B"

di seguito indicato come “Soggetto Attuatore”

in seguito congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

A) con atto Notaio dottor Cesare Bignami di Milano rep. 80089 racc. 20784 del 2 Aprile 2001 (registrato a Codogno in data 6 Aprile 2001 n. 187/2 e trascritto a Milano 1 in data 20 Aprile 2001 ai nn.21763/14714) è stata sottoscritta la Convenzione Quadro per l’attuazione del PII “Progetto Portello” (in seguito: *Convenzione Quadro*) fra il Comune di Milano e le società Auredia srl e Nuova

Portello srl, rispettivamente proprietarie dell'Unità di Coordinamento U2 e dell'Unità di Coordinamento U3;

B) a tale atto ha fatto seguito, per l'Unità U2, la sottoscrizione, fra Auredia srl e Nuova Portello srl da un lato, e dall'altro il Comune di Milano, prima della convenzione attuativa (in seguito: *Convenzione U2*) per atto del notaio dottor Cesare Bignami di Milano a data 25 Luglio 2002 rep. 85809 racc. 22894 (registrato a Codogno in data 5 agosto 2002, n.419/2, trascritto a Milano 1 in data 7 agosto 2002, nn. 55025/34242 e 55026/34243) e poi dell'atto integrativo (in seguito: *Atto Integrativo U2*) a data 26 Luglio 2006, rep. 99272 racc. 29010 notaio dottor Cesare Bignami (registrato a Codogno in data 4 agosto 2006, n. 38/2V e trascritto a Milano 1 in data 3 agosto 2006, nn. 65689/37791 e 65690/37792);

C) parimenti per l'Unità U3, ha fatto seguito fra Nuova Portello srl e Aurelia srl da un lato, e dall'altro il Comune di Milano, prima la sottoscrizione della convenzione attuativa (in seguito: *Convenzione U3*) per atto notaio dottor Cesare Bignami di Milano a data 26 Febbraio 2003 rep. 87623 racc. 23707 (registrato a Codogno il 18.3.2003, n. 113/2 e trascritto a Milano 1 in data 20 marzo 2003, nn. 27292/19318 e nn. 27293/19319) e poi dell'atto integrativo 26 Luglio 2006 (in seguito: *Atto Integrativo U3*) sempre per atto notaio dott. Cesare Bignami repertorio 99275 raccolta 29011 (registrato a Codogno il 4 Agosto 2006 al n.35/2V, e trascritto a Milano 1 in data 3 agosto 2006, nn. 65685/37787, nn. 65686/37788, nn. 65687/37789 e nn. 65688/37790);

D) con atto Notaio Bignami di Milano rep. 87958 racc. 23864 del 2 Aprile 2003, è stata ceduta da NUOVA PORTELLO Srl alla Soc. ACACIA 2000 Srl parte dell'area compresa nell'Unità di

Coordinamento Progettuale U3 - e segnatamente quella della Unità Minima 3B, con i relativi diritti edificatori a destinazione residenziale, identificata al foglio 217, mappali 211 parte, 212 parte, 213 parte e 216 parte. Con successivo atto Notaio Bignami 4 Maggio 2005 - Rep. 95062 Racc. 27129 - sono stati ceduti da AUREDIA Srl ad ACACIA 2000 Srl, i diritti edificatori (mq. 6000 di s.l.p. a destinazione residenziale) trasferiti a seguito del provvedimento del Collegio di Vigilanza a data 28 Aprile 2003;

E) con atto Notaio Bignami di Milano rep. 87962 racc. 23865 del 2 Aprile 2003, è stata ceduta da NUOVA PORTELLO Srl alla Soc. LAURO 2000 Srl, parte dell'area compresa nell'Unità di Coordinamento Progettuale U3 - e segnatamente quella della Unità Minima 3A, con i relativi diritti edificatori a destinazione Terziario/Ricettivo e Commerciale, identificata al foglio 256, mappali 84 parte, 85 parte, 86 parte, 4 parte e 93 parte. Con successivo atto Notaio Bignami 4 Maggio 2005 - Rep. 95059 Racc. 27128 - sono stati ceduti da AUREDIA Srl a LAURO 2000 Srl, i diritti edificatori (mq. 1500 di s.l.p. a destinazione Terziario/Ricettivo) trasferiti a seguito del citato provvedimento del Collegio di Vigilanza a data 28 Aprile 2003;

F) negli atti di compravendita sopra citati, ciascuno degli acquirenti ha rilasciato mandato irrevocabile a NUOVA PORTELLO Srl e ad AUREDIA Srl a dare attuazione, congiuntamente o disgiuntamente, agli obblighi convenzionali assunti nei confronti del Comune di Milano, e segnatamente a provvedere alla *"stipulazione con il Comune di Milano di ogni eventuale correzione o modifica alla convenzione quadro ed alle*

convenzioni attuative citate in premessa" (art. 5 degli atti di compravendita sopra richiamati);

G) con atto a data 23 Novembre 2006, rep. 100108 racc. 29395 di repertorio notaio Cesare Bignami (registrato a Codogno in data 30 novembre 2006, n. 1390/1), la società AUREDIA Srl, ha incorporato per fusione la società NUOVA PORTELLO Srl assumendo in tal modo - con effetto dal 3 Dicembre 2006 - ogni diritto ed obbligo previsto dagli atti convenzionali, quale unico soggetto attuatore del PII "Progetto Portello" Unità di Coordinamento Progettuale U2 e U3;

H) con atto notaio dottor Cesare Bignami di Milano rep. 108835 racc. 33598 del 12 Aprile 2010 (registrato a Codogno il 6 Maggio 2010 al n. 998/1T e trascritto a Milano 1 in data 7 maggio 2010, nn. 26427/16798, nn. 26428/16799, nn. 26429/16800, nn. 26430/16801, nn. 26431/16802 e nn. 26432/16803) si è proceduto alla identificazione catastale delle aree cedute al Comune di Milano o asservite all'uso pubblico in adempimento di quanto previsto dalla convenzione attuativa U2 e dal successivo atto integrativo U2;

I) con atto 6 Ottobre 2010 notaio dottor Cesare Bignami di Milano rep. 10988 racc. 34120 (registrato a Codogno in data 21 ottobre 2010, n. 2335/1T; trascritto a Milano 1 in data 22 ottobre 2010, nn. 62925/40965), e successivo atto integrativo in data 26 novembre 2013, n. 114827/36733 di repertorio notaio dottor Cesare Bignami (registrato a Codogno in data 12 dicembre 2013, n. 1985/1T; trascritto a Milano 1 in data 13 dicembre 2013, nn. 61559/45510) IPER MONTEBELLO spa ha incorporato per

fusione la società AUREDIA srl subentrando integralmente nella posizione di quest'ultima;

L) l'area ricadente nel perimetro del PII "Progetto Portello" ricompresa nelle Unità di Coordinamento Progettuale U2 e U3 è stata interamente bonificata, come da elenco delle certificazioni rilasciate allegato al presente atto sub G1;

M) il programma edificatorio previsto per l'Unità di Coordinamento Progettuale U2 è stato interamente realizzato quanto alle parti di ragione privata con i titoli edilizi di cui alle tabelle allegate sub G2 e quanto alle parti di ragione pubblica con i titoli edilizi di cui all'elenco allegato sub G2, ad eccezione del completamento del parco pubblico e della realizzazione dei diritti volumetrici di competenza comunale pari a mq. 2.963 di s.l.p. ricadenti nella unità minima di intervento 2D con destinazione funzionale a "Terziario/Amministrativo";

N) il programma edificatorio previsto per l'Unità di Coordinamento Progettuale U3 è stato interamente realizzato quanto alla unità minima di intervento 3A, mentre è in corso di completamento quanto alla unità minima di intervento 3B. Le opere di ragione privata e quelle di ragione pubblica dell'U3A sono state autorizzate con i titoli edilizi di cui all'elenco allegato sub G3; le opere di ragione privata e quelle di ragione di pubblica dell'U3B sono state autorizzate con i titoli edilizi di cui all'elenco allegato sub G4;

O) l'art. 13 della *Convenzione Quadro* poneva a carico del Soggetto Attuatore, quale onere aggiuntivo, oltre a quanto già previsto per legge, l'obbligo di "*procedere a propria cura e spese a progettare e realizzare al rustico l'edificio contenente la s.l.p.*

spettante al Comune di Milano per funzioni pubbliche, compatibili con l'uso del parco, di mq. 2.963 e da localizzarsi, secondo le previsioni del PII, nell'ambito del parco urbano che verrà realizzato nella Unità di coordinamento progettuale U2; il tutto entro un limite di spesa complessivo di lire 4.500 milioni;

P) l'obbligo di cui all'art. 13 della Convenzione Quadro è stato poi declinato dall'art. 16 della *Convenzione U2*, che disciplinava di riservare al Comune la facoltà di "*indicare in via alternativa opere diverse, sempre finalizzate a soddisfare le esigenze correlate alle funzioni pubbliche compatibili con l'uso del parco*" e dal successivo art. 5 dell'*Atto Integrativo U2*, che ha destinato l'importo di *lire 4.500 milioni (€ 2.324.056,04)*, per € 500.000 a "*contributo per la realizzazione del Centro della Montagna*", per € 1.750.000 alla realizzazione "*chiavi in mano*" di una struttura per l'infanzia e per € 74.056,04 ad imprevisti nella realizzazione della struttura per l'infanzia.

Non avendo successivamente l'Amministrazione comunale dato corso alla realizzazione del Centro della Montagna e non essendo stata indicata alcuna ulteriore opera pubblica, l'intero importo a disposizione è stato utilizzato per la realizzazione della struttura per l'infanzia, con un contributo complessivo finale da parte del Soggetto attuatore pari a € 2.747.192,43, come descritto al successivo art. 8;

Q) a garanzia delle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore con le Convenzioni U2 ed U3 e con i relativi Atti Integrativi, sono state prestate garanzie fideiussorie per complessivi € 22.229.709,14, successivamente fatte oggetto di svincolo parziale

come da elenco allegato sub G5, così che ad oggi residuano garanzie per complessivi € 4.853.008,91;

R) con atto a data 30 maggio 2014, registrato a Milano il 12 Giugno 2014, il Soggetto Attuatore ha assunto l'obbligo di provvedere alla manutenzione del parco pubblico all'interno della unità U2, limitatamente alle fasi 1 e 2 già progettate e completate, sino al 27.5.2016;

S) con atto a data 30 maggio 2014, registrato a Milano il 20 Giugno 2014 al n. 3951 Serie 3, il Soggetto Attuatore ha assunto a proprio carico, unitamente a Vittoria Assicurazioni (proprietaria degli edifici prospicienti), la manutenzione ordinaria della piazza Gino Valle per un periodo di anni 15;

T) con lettera a data 13 Ottobre 2010 Iper Montebello manifestava il proprio interesse all'acquisto dei diritti edificatori comunali di cui alla premessa M), subordinatamente alla modifica di destinazione d'uso ed al loro trasferimento all'interno dell'unità minima di intervento 3A; tale istanza è stata poi ribadita ed integrata con istanza PG 180799/2012 del 13 marzo 2012, con istanza PG 303766/2014 del 9 maggio 2014, con istanza PG 695867/2014 del 17 novembre 2014 e infine con istanza PG 141255/2015 del 9 marzo 2015;

U) con le predette istanze, Iper Montebello richiedeva, altresì, che venisse incrementata la s.l.p. Commerciale massima ammessa all'interno dell'unità minima di intervento 2A al fine di poter modificare la destinazione d'uso di una quota di s.l.p. pari a mq 1.500, attualmente a destinazione artigianale, all'interno di edifici esistenti;

V) la procedura di variante al PII, attivata da Iper Montebello con istanza del 13 Marzo 2012 in atti PG 180799/2012, è stata avviata dal Collegio di Vigilanza in data 11 settembre 2014 e con determinazione dirigenziale n. 30 del 10.6.2015 e relativo avviso a data 18 Giugno 2015 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di tale variante;

X) con decreto 1 settembre 2015 (PG 470830/2015) del Comune di Milano, Direzione del Settore Politiche Ambientali ed Energetiche, d'intesa con la Direzione del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica, è stata dichiarata la non assoggettabilità a VAS della variante stessa;

Y) il Comune di Milano ha pubblicato un avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 19 del 4.7.2016 (PG 354510/2016) del Direttore del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica, per l'attivazione di un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse all'acquisto dei diritti edificatori di proprietà comunale da realizzare all'interno del programma integrato di intervento «Progetto Portello»;

Z) il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n. -- del -.9.2016 (PG -----/2016) del Direttore del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica, ha dichiarato concluso il predetto procedimento di indagine dando atto:

- che ad esito della pubblicazione dell'avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse all'acquisto dei diritti in argomento;
- che il soggetto attuatore del PII "Progetto Portello" per le Unità U2 ed U3 ha da tempo manifestato il proprio interesse all'acquisto dei diritti edificatori comunali, previa modifica di destinazione d'uso e loro trasferimento all'interno dell'unità

minima di intervento U3A, al prezzo individuato dall'Amministrazione sulla base della stima predisposta dal Servizio comunale competente in data 7.7.2015;

- che il Comune venderà al Soggetto Attuatore i diritti ad esito dell'approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, una volta modificata la destinazione urbanistica della slp e la relativa localizzazione;

AA) con deliberazione del il Collegio di Vigilanza per il PII "Progetto Portello" ha approvato l'ipotesi di Atto integrativo e modificativo dell'Accordo di Programma "PII Portello";

BB) in data ---.---.2017 il Sindaco del Comune di Milano ed il Presidente della Regione Lombardia hanno sottoscritto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma;

CC) con deliberazione n..... del..... il Consiglio Comunale di Milano ha ratificato la sottoscrizione del Sindaco dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, intervenuta in data ...;

DD) con decreto n..... del....., pubblicato sul BURL n..... del, il Presidente della Regione Lombardia ha approvato l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma;

EE) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla variante, il soggetto attuatore e il Comune hanno nominato, per quanto di rispettiva competenza il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU) e il Responsabile del Procedimento per la

Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione e delle Attrezzature (ROUA);

FF) il soggetto attuatore ha comunicato, con la presentazione dei progetti definitivi, le nomine del RUP, del Progettista e del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, consegnando copia degli incarichi (o impegno a consegnare se non ancora nominato incarico CSE).

GG) Con l'incarico attribuito dal soggetto attuatore, il RUP, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1117 del 10.6.2013, avente ad oggetto "Linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi" (di seguito denominate "Linee guida"), ha assunto il ruolo di responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89.1.c, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, ai fini del rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori ed in coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Premesse e rapporti della variante con il PII

1.1.- Le premesse e la documentazione nelle stesse richiamata ed allegata al presente atto costituiscono parte integrante della presente convenzione.

1.2.- La variante al PII "Progetto Portello", menzionata al punto DD delle Premesse, conferma interamente la disciplina di attuazione del PII

stesso, con la sola eccezione di quanto espressamente previsto negli atti della variante stessa e nella presente convenzione.

Art.2

Contenuti della variante

2.1.- Con l'approvazione della variante, la s.l.p. di competenza comunale (originariamente prevista nella Unità Minima di Intervento 2D) ha mutato la destinazione urbanistica da “*Terziario/Amministrativo*” a carattere pubblico a “*Commerciale/Terziario*” a carattere privato, da attuarsi nella Unità Minima di Intervento 3 A.

Tale s.l.p. potrà essere realizzata nelle aree di proprietà privata che la variante prevede come nuove aree fondiari, come evidenziate nel planivolumetrico allegato sub U3.A1 o in alternativa anche all'interno degli edifici esistenti che prospettano sulla Piazza Gino Valle, su superfici non computate nella s.l.p. precedente, e a condizione che non venga modificata la sagoma degli edifici stessi.

2.2.- Nella Unità Minima di Intervento 3A potranno essere previste medie strutture di vendita, con rilascio di un titolo autorizzativo unitario relativo anche ad una pluralità di esercizi, secondo quanto già consentito dalle clausole 7.3 e 7.4 della Convenzione U2.

2.3.- La variante prevede inoltre, nell'Unità di Coordinamento Progettuale U2, l'innalzamento di 1.500 mq del limite massimo di s.l.p. per le attività commerciali da collocare all'interno di edifici esistenti nell'Unità Minima di Intervento 2A, con ubicazione indicativamente prevista nel planivolumetrico allegato sub U2.A1, ferma la s.l.p. di mq 151.725.

2.4.- Con l'approvazione della variante sono state aggiornate le rappresentazioni grafiche dell'Unità U3 confermando che i mappali 91A e 91B, 88B, 150A, 150B, 151A, 151B e 276 parte del foglio 256 ricadono nell'ambito del PII, come l'allegato sub U3.B riporta.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i mappali menzionati sono inclusi nel Piano e non hanno generato né generano diritti edificatori - ferma restando la s.l.p. complessivamente già riconosciuta al Soggetto Attuatore dal PII- in ragione della disciplina convenzionale di cui agli articoli 17 della Convenzione U3 e 4 dell'Atto Integrativo U3, che indica tali mappali come ambiti di completamento della Piazza Gino Valle.

Art. 3

Diritti edificatori e destinazioni d'uso

3.1.- A seguito della variante approvata, la s.l.p. attribuita alle Unità di Coordinamento Progettuale 2 e 3 del PII "Progetto Portello" rimane complessivamente quella originaria di mq. 131.859; mentre la destinazione d'uso è ripartita come segue:

Unità 2 (s.l.p. massima di mq 57.500);

Residenza mq. 26.000 minimo (di cui mq 17.166 per edilizia convenzionata);

Commerciale mq 17.000 massimo;

Terziario/Ricettivo mq 12.000 massimo;

Artigianale/Produttivo mq 2.500 minimo.

Unità 3 (s.l.p. massima di mq 74.359)

Residenza mq 42.663 minimo;

Commerciale mq 1.500 massimo, con possibilità di realizzare medie strutture di vendita;

Commerciale/Terziario (ex Terziario/Amministrativo) mq 2.963 massimo, con possibilità di realizzare medie strutture di vendita;
Terziario/Ricettivo mq 27.233 massimo.

Art. 4

Cessioni e asservimenti

4.1.- A seguito della attribuzione del carattere di area fondiaria al mappale 91A, Foglio 256, il Soggetto Attuatore è esonerato dall'obbligo di cessione al Comune di tale mappale, a modifica di quanto previsto dall'art. 4.2 dell'Atto Integrativo U3.

Il Soggetto Attuatore tuttavia si obbliga, entro 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire dell'edificio privato sul medesimo mappale, ad asservire ad uso pubblico, perpetuo e gratuito, al solo livello del suolo, la porzione del mappale 91A che, in base al progetto, risulterà libera da costruzioni ad integrazione della Piazza Gino Valle.

4.2.- A parziale superamento di quanto previsto dagli impegni convenzionali di cui agli articoli 17.1 della Convenzione U3 e 4.2 dell'Atto Integrativo U3 nonché ad esito dell'aggiornamento delle rappresentazioni grafiche dell'Unità U3 di cui al precedente art. 2.4, il Soggetto Attuatore è esonerato dalla cessione gratuita al Comune al livello del suolo del mappale 88A esterno al perimetro di Piano.

4.3.- A parziale superamento di quanto previsto dagli impegni convenzionali di cui all'articolo 3.4 dell'Atto Integrativo U3, il Soggetto Attuatore è esonerato dall'asservimento all'uso pubblico delle superfici corrispondenti ai sub 702 e 703 del mappale 272 del foglio 256.

4.4.- Con la presente convenzione il Soggetto Attuatore cede gratuitamente al Comune di Milano che accetta, le aree destinate ad

urbanizzazioni secondarie, e cioè al completamento della piazza individuate come segue:

- a) - foglio 256 mappale 150 B per mq 19;
- b) - foglio 256 mappale 151 B per mq 24;
- c) - foglio 256 mappale 88B (esterno al recinto fieristico) per mq 3;
- d) - foglio 256 mappale 272 sub 1/B per mq 383;
- e) - foglio 256 mappale 272 sub 3/A per mq 306;
- f) - foglio 256 mappale 276 parte per mq 777;

che misurano complessivamente mq. 1.512 e che sono evidenziati in colore verde con riga diagonale nella tavola allegata sub U3.B; nonché:

- g) - foglio 257 mappale 204 per mq 327, evidenziato in colore azzurro e con riga diagonale nella tavola allegata sub U3.B e destinato a urbanizzazione primaria.

Le misure hanno carattere provvisorio e saranno oggetto di più precise definizioni nell'apposito atto di identificazione catastale ai sensi del successivo art. 14.2.

4.5.- Le aree oggetto di cessione sono pervenute:

- a IPERMONTABELLO mediante incorporazione di AUREDIA con il sopra citato atto di fusione in data 6 ottobre 2010, n. 109885/34120
- a AUREDIA mediante incorporazione di NUOVA PORTELLO con atto di fusione in data 23 novembre 2006, n. 100108/29395 di repertorio notaio Cesare Bignami (registrato a Codogno in data 30 novembre 2006, n. 1390/1)
- a NUOVA PORTELLO:
 - in parte con atto di scissione in data 26 marzo 1997 n. 52268/9776 di repertorio notaio Paolo Castellini (registrato a Roma in data 1 aprile 1997, trascritto a Milano 1 in data 26 aprile 1997 nn. 15467/10732);

- in parte con atto in data 4 dicembre 2000, n. 78359/20268 di repertorio notaio Cesare Bignami (registrato a Codogno in data 14 dicembre 2000, trascritto a Milano 1 in data 14 dicembre 2000 nn. 64514/44069) per effetto della risoluzione della Convenzione per l'Attuazione del Piano particolareggiato "Portello Sud – Fiera" di cui all'atto in data 27 marzo 1992, n. 90346/10652 di repertorio notaio Alberto Roncoroni (registrato a Milano in data 6 aprile 1992, n. 6950/1 A, e trascritto a Milano 1 in data 19 aprile 1992 nn. 14460/9803);

Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni ed annotamenti pregiudizievoli e non apparenti (fatta eccezione per quanto risulti dai titoli di acquisto e dai vincoli che derivano dalle destinazioni previste dal PII).

4.6.- Con il presente atto vengono inoltre asservite all'uso pubblico al livello del suolo le seguenti aree, facenti parte degli accessi al parcheggio di uso pubblico sottostante la Piazza Gino Valle:

- mappale 91 B Foglio 256, per mq. 135
- mappale 272 sub 3 B Foglio 256 (mq. 203).

Tali asservimenti debbono intendersi come integrazioni agli asservimenti già disposti con atto Notaio Bignami del 14 Maggio 2014, Rep. 115382 – Racc. 37073 e sono sottoposti alle medesime condizioni e contenuti dell'atto menzionato.

Art. 5

Oneri urbanizzativi e standard

5.1.- Gli oneri di urbanizzazione generati dal PII "Progetto Portello" vigente per le unità di intervento U2 e U3 sono complessivamente i seguenti:

- oneri di urbanizzazione primaria: € 9.297.91899

- oneri di urbanizzazione secondaria:	€	10.086.697,22
TOTALE	€	19.384.616,21

Si richiamano i dati più analitici per ciascuna unità riportati nella allegata Relazione Economico-Finanziaria (All. E).

5.2.- Gli oneri generati dalla Variante, calcolati sulla complessiva s.l.p. in cessione (mq. 2963) in base alla Delibera Consiglio Comunale n. 73/07 del 22.12.2007 (P.G. 1117877/2007) ammontano a quanto segue:

- oneri di urbanizzazione primaria: (€ 193,97/mq)	€	574.733,11
- oneri di urbanizzazione secondaria (€ 152,43/mq)	€	451.650,09
TOTALE	€	1.026.383,20

Per il cambio d'uso di mq. 1500 nella Unità U2 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati secondo l'art. 44.12 della L.R. n. 12/2005, ammontano ad un totale di €432.120,00.

Complessivamente gli oneri di urbanizzazione generati dalla variante ammontano a **€ 1.458.503,20**.

5.3.- Rispetto alla dotazione di servizi pubblici prevista dal P.I.I., la Variante non comporta variazione dello standard di Piano. Infatti i 2.963 mq di s.l.p. a destinazione Commerciale/Terziario generano la medesima dotazione prevista ed assolta per la precedente destinazione Terziario/Amministrativo e l'incremento del limite massimo per la destinazione Commerciale, qualora raggiunto in sede di attuazione, comporterà un'equivalente riduzione della destinazione Terziario/Ricettivo (nel rispetto del limite massimo di s.l.p. stabilito in 151.725 mq) e per le due destinazioni è prevista la medesima misura di aree per urbanizzazioni secondarie.

5.4.- Con riserva della verifica finale sulle dotazioni di standard, da effettuare nell'atto di identificazione catastale dell'Unità U3 e secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione Quadro 2 Aprile 2001, le

parti si danno atto reciprocamente che il Soggetto Attuatore per le Unità U2 e U3 ha ceduto o asservito complessivamente (ricomprendendo anche le superfici previste dal presente atto) aree per urbanizzazioni secondarie per 174.935 mq, ed ha monetizzato 3.631 mq.

Art. 6

Opere di urbanizzazione: progettazione, affidamento dei lavori ed esecuzione delle opere, obblighi in materia di normativa antimafia e di tutela e sicurezza del lavoro

6.1.- Il soggetto attuatore, secondo quanto previsto all'art. 9 della Convenzione Quadro, si obbliga a progettare e realizzare a scomputo oneri, le seguenti nuove opere:

A) Urbanizzazione primaria:

- a) adeguamento del collettore esistente di raccolta dell'acqua piovana della Piazza;
- b) adeguamento di parte del cavidotto della illuminazione pubblica della Piazza;

B) urbanizzazione secondaria:

completamento del Parco pubblico in unità U2 con realizzazione della nuova Fase 4, comprensivo di parcheggio auto lungo Viale De Gasperi, in luogo del parcheggio dei mezzi di servizio di cui all'art. 6.4 dell'atto integrativo U2, con l'eventuale spostamento del collettore fognario sottostante l'area di intervento.

6.2.- La descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra indicate è contenuta nei progetti preliminari allegati al PII esaminati con parere favorevole dai settori competenti del Comune di Milano e richiamati nella Relazione Economico Finanziaria allegata alla presente convenzione sub E.

6.3.- Il soggetto attuatore ha presentato con nota in data... (PG ...) il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, elaborato a propria cura e spese e nella sua esclusiva responsabilità.

6.4.- Il progetto definitivo, integrato con il cronoprogramma, il piano cantiere e il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, quest'ultimo corredato dai costi annuali di gestione, è risultato congruo negli aspetti tecnico-economici come risulta dai pareri dei Settori competenti ... resi in data (o dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in data ...).

6.5.- Il progetto definitivo aggiornato (PG... in data) sulla base degli esiti delle valutazioni di congruità tecnico-economica, è stato verificato a cura del soggetto attuatore ... in data ..., validato dal RUP in data ... e la realizzazione delle opere è ammessa a scomputo nella misura prevista dall'art. 7.2 della presente convenzione.

6.6.- Il soggetto attuatore si obbliga, a propria cura e spese, ad elaborare, verificare e validare, il progetto esecutivo delle opere/attrezzature, in conformità al progetto definitivo.

Ai fini della sorveglianza in corso di esecuzione delle opere/attrezzature, il progetto esecutivo deve essere consegnato, preliminarmente alla comunicazione di inizio dei lavori ai Settori comunali competenti alla gestione di dette opere e attrezzature. Nel caso di varianti in corso di esecuzione, deve essere consegnata copia del progetto esecutivo aggiornato. Copia del progetto esecutivo deve essere consegnata anche al ROUA unitamente a copia della ricevuta di consegna al Settore comunale competente.

6.7.- Il Soggetto attuatore, per l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, procede a propria cura e spese all'affidamento dei lavori e si attiene alle disposizioni dettate dal d.lgs. 50/2016 in materia di

contratti pubblici, vigenti al momento del rilascio dei titoli abilitativi delle predette opere e per quanto applicabile si atterrà all'art. 16 DPR 380/2001 e s.m.i.

6.8.- La progettazione e la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia e dei tempi indicati nell'allegato D Cronoprogramma Variante.

6.9.- Il soggetto attuatore è tenuto a garantire, in materia di normativa antimafia e di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto di quanto previsto dal capitolo 9 delle Linee guida, dagli artt. 149 e 150 del nuovo regolamento edilizio del Comune di Milano e dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 7

Modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione

7.1.- Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla Variante al PII costituiscono un sistema unitario di infrastrutture fra loro funzionalmente connesse. Di conseguenza, anche alla luce dell'art. 45 L.R. 12/2005, la compensazione si applica sugli oneri complessivamente dovuti per tutti i permessi di costruire previsti dalla presente Variante, relativi ai comparti U2 e U3, ed il costo delle opere indicate al precedente art. 6.1 verrà calcolato in un unico complessivo importo indifferenziato fra opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7.2.- Il valore effettivo di riconoscimento delle opere ammesse a scomputo dalla quota di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione è pari al valore risultante dai computi metrici estimativi allegati ai relativi progetti definitivi ridotto di un

coefficiente pari al 12%, esclusi gli oneri della sicurezza. Pertanto, gli importi relativi alle seguenti opere risultano così determinati:

- opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6.1.A: euro ... (importo ridotto del 12%);
- opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 6.1.B: euro ... (importo ridotto del 12%).

7.3.- Le spese tecniche relative alla progettazione delle opere di urbanizzazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione), nonché le spese per gli imprevisti, le spese del collaudo, l'IVA sulle singole voci si intendono a totale carico del soggetto attuatore e, pertanto, i relativi costi non vengono riconosciuti a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

7.4.- A tal fine, entro 120 (centoventi) giorni successivi al rilascio dell'ultimo permesso di costruire relativo sia agli edifici privati sia alle opere di urbanizzazione della presente variante si provvederà ad un conteggio finale basato sul raffronto fra oneri ed opere eseguite a scomputo. Il Soggetto Attuatore ha facoltà di proporre osservazioni entro i 30 (trenta) giorni successivi. Il Comune approva definitivamente i conteggi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle osservazioni. Rimane fermo e da applicarsi alle opere oggetto della presente variante quanto previsto all'art. 10, commi 10.3, 10.4, 10.5 e 10.7 dell'Atto Integrativo U3.

7.5.- L'eventuale differenza tra il costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al precedente articolo 6, indicato nella Relazione Economico Finanziaria allegata alla presente convenzione sub E, ed il totale degli oneri di urbanizzazione dovuti, indicato al precedente articolo 5, sarà versato dal Soggetto Attuatore

entro 60 giorni dal collaudo delle opere. Il Comune potrà individuare, entro il predetto termine, ulteriori opere di urbanizzazione da realizzare nell'ambito dell'Unità 3.

Art. 8

Altre opere di urbanizzazione (ex art. 13 Convenzione quadro)

8.1.- Per le opere di urbanizzazione secondaria previste dall'art. 13 della Convenzione Quadro e dall'art. 5 dell'Atto Integrativo U2 per complessivi € 2.324.056,04, il Comune di Milano dà atto che l'importo è stato interamente speso dal Soggetto Attuatore in quanto il costo per l'asilo nido è stato asseverato dagli uffici dello Sportello Unico nel permesso di costruire n. 156 del 20.8.2008 e successive varianti per € 2.747.192,43, e quindi per una somma superiore a quella complessiva prevista per tali opere.

Art. 9

Compensazioni per costi extra convenzione

9.1.- In fase attuativa si sono determinati costi extra-convenzione, che il Soggetto Attuatore ha sopportato dietro richiesta del Comune. Gli importi sono i seguenti:

- a) attività di varo della passerella sopra il Viale Serra, richiesta con urgenza prima del collaudo del tunnel Gattamelata con costi aggiuntivi asseverati dal Comune per € 485.475,12 (lettera Settore Tecnico e Infrastrutture del 16 Dicembre 2013 – PG 821576);
- b) percorso ciclabile in Via Palazzolo per € 111.959,49 (lettera allo Sportello Unico per l'Edilizia del 10 Dicembre 2015 – PG 672027; certificato di regolare esecuzione del 14.7.2016 – PG 376286);
- c) opere di messa in sicurezza dei percorsi pedonali inerbiti sulla collinetta del Parco Pubblico denominata Helix, richiesti dal Comune dopo il collaudo favorevole per € 69.347,75 (lettera Settore Verde e

Agricoltura 28 Agosto 2014 – PG 524845; e Computo metrico asseverato con Atti P.G.170931/2016 del 31/03/2016.

Si conviene che i maggiori costi sostenuti dal Soggetto Attuatore per le causali indicate vengano compensati con il valore dei canoni per la concessione di suolo pubblico della nuova area destinata al carico e scarico dei mezzi di servizio, di cui al seguente art. 14.

Art. 10

Piazza Gino Valle

10.1.- Le Parti si danno reciprocamente atto che la Piazza Gino Valle, è già stata realizzata e presa in consegna dal Comune di Milano in data 9.6.2014, come da verbale in atti PG 373532/2014 del 09/06/2014, e che in data 30.5.2014 è stata sottoscritta la convenzione per la manutenzione.

10.2.- La superficie della Piazza, misurata a seguito degli interventi in attuazione della variante, verrà computata nella superficie complessiva delle aree a standard nell'atto di identificazione catastale previsto dal successivo art. 14.

10.3.- Il Soggetto Attuatore si obbliga, a propria cura e spese, a realizzare le opere di completamento della piazza, ricadenti sulle aree di cui ai mappali 150/A, 151/A e 91/A entro il termine di validità del titolo edilizio ad esse relativo e comunque prima della fine dei lavori dell'edificio di ragione privata che verrà situato sul mappale 91/A. Il termine per la cessione al suolo della superficie relativa ai mappali 150/A e 151/A, previsto all'art. 4.2 dell'Atto Integrativo U3 è stabilito in 180 giorni dalla stipula della presente convenzione.

10.4.- Le integrazioni alla Piazza previste dalla variante e disposte in cessione ed asservimento dalla presente convenzione sono sottoposte alle medesime condizioni della convenzione per la manutenzione

sottoscritta in data 30.5.2014. Pertanto, il termine di quindici anni dalla apertura al pubblico per la manutenzione della piazza stessa, previsto dall'art. 1.3 della convenzione per la manutenzione di cui al precedente punto 10.1, rimane immutato.

10.5.- Il Soggetto Attuatore potrà procedere, a propria cura e spese, alla installazione di un impianto di videosorveglianza, ove il collegamento e la successiva gestione di tale impianto vengano concordati con la Polizia Locale.

Art. 11

Parco pubblico Unità 2 – Manutenzione

11.1.- In forza dei vincoli convenzionali in atto, il Soggetto Attuatore è stato incaricato della manutenzione delle prime due fasi del parco pubblico ricadente nella Unità 2 fino al 27 maggio 2016. Con il decorso di tale termine, l'obbligo manutentivo su tali fasi è venuto meno. Di contro, il Soggetto Attuatore resta obbligato alla manutenzione della nuova Fase 4 del parco per un periodo di cinque anni dalla fine dei lavori, con vincolo a sostituire le piante che dovessero non attecchire.

Art. 12

Area interna unità 3B

12.1.- Le Parti si danno reciprocamente atto, anche ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.5 dell'Atto Integrativo U3, che l'area all'interno della unità minima 3B destinata a giardino attrezzato è stata asservita all'uso pubblico come area di urbanizzazione secondaria con atto Notaio Dott. Pietro Sormani del 12.9.2016 (Rep. 401473; Racc. 89613). Tale area è catastalmente identificata come segue:

Foglio 217 particella 326 per mq 1.435

Foglio 217 particella 365 per mq 725

Foglio 217 particella 366 per mq 865
Foglio 217 particella 367 per mq 30
Foglio 217 particella 368 per mq 1.695
Foglio 217 particella 369 per mq 1.813
Foglio 217 particella 370 per mq 960
per un totale di mq 7.523.

Art. 13

Parcheggi pertinenziali

13.1.- Ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PII, allegato sub 1A, la dotazione di parcheggi pertinenziali privati, di cui alla legge 122/1998, degli edifici realizzati in attuazione della Variante per una s.l.p. di mq 2.963 sarà reperita nell'ambito dei parcheggi asserviti ad uso pubblico realizzati nell'unità 3A. Gli spazi relativi verranno esclusi dall'asservimento e la relativa superficie verrà portata in diminuzione nel computo delle aree a standard, ferma restando la dotazione di standard minimo di piano dovuto.

Art. 14

Area mezzi di servizio

14.1.- In occasione della definizione dell'assetto della Via Palazzolo, dopo la riconsegna delle aree da parte di MM, è stata convenuta fra il Soggetto Attuatore ed il Comune di Milano la realizzazione di una nuova area di carico e scarico esterna all'esercizio di grande distribuzione, che grava in parte su area stradale di proprietà del Comune stesso per mq 906.

14.2.- La concessione del suolo pubblico per la realizzazione degli accessi all'area di cui al precedente punto 14.1. sarà regolata in apposito e separato atto dal Settore competente, fermo restando quanto

disposto dal precedente art. 9.1 con riferimento al canone di concessione.

Art. 15

Rapporti con Fiera Milano

15.1.- Le Parti, a seguito dell'approvazione con D.P.R.L 31 luglio 2014 n. 7359 dell' "Atto integrativo all'Accordo di Programma per la riqualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano per la variazione degli aspetti urbanistici e degli impegni dei soggetti nel Polo urbano", si danno reciprocamente atto che:

- è venuta meno la previsione di realizzazione di parcheggi interrati a carico di Fondazione Fiera Milano previsti:
 - dall'art. 7 dell'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia in data 25.11.2000;
 - dall'art. 16 della convenzione quadro tra Comune di Milano, Nuova Portello s.r.l. e Auredia s.r.l., sottoscritta in data 2.4.2001, a rogito del notaio in Milano, dottor Cesare Bignami, repertorio e raccolta nn. 80089/20784;
 - dall'art. 16 della convenzione attuativa per l'unità di coordinamento progettuale 3, sottoscritta in data 26.2.2003, a rogito del notaio in Milano, dottor Cesare Bignami, repertorio e raccolta nn. 87623/23707;
 - dall'art. 7 dell'atto integrativo di detta convenzione attuativa, sottoscritto in data 26.7.2006, a rogito del notaio in Milano, dottor Cesare Bignami, repertorio e raccolta nn. 99275/29011;
- devono intendersi superati e comunque venuti meno gli obblighi e le disponibilità del Soggetto Attuatore previsti dagli artt. 16.5 e

16.6 della Convenzione Attuativa U3 e dall'art. 7.3 dell'Atto Integrativo U3.

15.2.- Il Comune di Milano avrà cura di coordinare i rapporti fra il PII "Progetto Portello - Unità 3" e le iniziative di riuso dei padiglioni espositivi su Viale Scarampo impegnandosi a coinvolgere il soggetto attuatore nel caso di interventi che interessino entrambe le proprietà.

15.3.- Nel caso in cui, per esigenze di coordinamento con il progetto di ristrutturazione urbanistica dei due padiglioni ricompresi nell'Accordo di Programma Fiera, confinanti con l'area U3 del Portello, il Comune -sentita Fondazione Fiera Milano- riscontri motivatamente la necessità di uno spostamento dei diritti edificatori realizzabili sul mappale 91A, foglio 256, verificherà con il Soggetto Attuatore la possibile diversa localizzazione dei diritti, sempre all'interno della Unità 3A.

Ove la nuova localizzazione dei diritti, anche soltanto parziale, non venga concordata con il Soggetto Attuatore, il Comune rinuncerà alla cessione della quota di volumetria non altrimenti localizzabile.

La rinuncia di cui sopra comporterà la totale inedificazione del mappale 91A e lo stesso verrà ceduto a livello del suolo come previsto dall'Atto integrativo U3 e computato fra le aree a standard.

In ogni caso la variante troverà attuazione per la realizzazione di tutta la restante parte dei diritti edificatori in cessione; mentre l'ammontare delle opere a scomputo sarà rideterminato in base al minor importo degli oneri di urbanizzazione, applicati sulla quota effettivamente ceduta.

Per la realizzazione della fase 4 del Parco il Soggetto Attuatore si impegna a garantire lo standard di qualità attuale del Parco esistente.

Tutte le altre parti della convenzione troveranno attuazione come previsto.

Art. 16

Collaudo delle opere

16.1.- Le opere vengono sottoposte al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, al fine di verificare e certificare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte, secondo il progetto esecutivo verificato e validato, conforme al progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dalle Linee guida.

16.2.- Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, il soggetto attuatore deve attribuire l'incarico di collaudo.

16.3.- Il collaudatore dovrà essere individuato mediante un affidamento di servizi ad un professionista terzo che, nel caso di onorari inferiori a 100.000,00 euro, dovrà essere scelto tra cinque nominativi preventivamente individuati dal Comune con procedura informatica abilitati e inseriti nell'Elenco di collaudatori in uso presso il Comune. A tal fine il soggetto attuatore, tramite il RUP, comunica la data di consegna lavori al ROUA, il quale provvede, entro 15 giorni, a fornire i cinque nominativi di professionisti.

16.4.- Il contratto di incarico professionale definisce le modalità e i termini delle prestazioni, le relative garanzie e penali e disciplina gli adempimenti previsti nel cap. 17 delle Linee guida. Le spese inerenti e dipendenti dal collaudo, nonché il compenso del collaudatore, sono a carico del soggetto attuatore che si impegna a trasmettere una copia dell'incarico al Comune di Milano.

16.5.- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo rimane fermo il cap. 17 delle Linee guida.

Art. 17

Atti di identificazione catastale

17.1.- Le parti si danno reciprocamente atto che l'identificazione catastale delle aree oggetto di cessione e di asservimento ricadenti nell'Unità 2 è stata effettuata con atto a ministero Notaio Bignami rep. 108835 - racc.33598 del 12 Aprile 2010.

17.2.- La predisposizione dell'atto di identificazione catastale delle aree oggetto di cessione ed asservimento per tutta l'Unità U3 compete al Soggetto Attuatore, che si obbliga a provvedervi entro il termine di 24 mesi dalla presentazione della comunicazione della fine dei lavori dell'ultimo intervento di ragione privata e ciò anche ad integrazione e modifica di quanto pattuito all'art. 11.2 della Convenzione U3.

Art. 18

Garanzie fideiussorie

18.1.- Le Parti si danno reciprocamente atto che il Soggetto Attuatore ha depositato presso il Comune di Milano garanzie fideiussorie per l'esecuzione di tutte le opere di ragione pubblica previste dal PII e che tali garanzie sono già state in parte svincolate, all'esito dell'avvenuto collaudo e della presa in consegna delle opere già completate.

18.2.- Le Parti si danno reciprocamente atto che ad oggi residuano garanzie per € 2.150.170,90. Tale importo è superiore alla stima delle opere di urbanizzazione previste dalla variante, come emerge dalla Relazione Economico- Finanziaria allegata sub E.

18.3.- Le parti concordano che il soggetto attuatore potrà procedere allo svincolo di ulteriori garanzie fideiussorie per la parte eccedente al valore asseverato nei permessi di costruire delle opere di urbanizzazione relative alla presente variante e fatte salve le

fideiussioni a garanzia della manutenzione del Parco fase 4 e della Piazza fino alla loro scadenza.

Art.19

Efficacia della convenzione di variante e cronoprogramma dei lavori

19.1.- La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) dalla data della stipulazione. Entro tale termine debbono essere completate le opere di ragione pubblica e rilasciati tutti i titoli edilizi delle opere di ragione privata. La realizzazione delle opere private potrà avere luogo nel termine di validità del titolo, anche se successivo alla scadenza della convenzione, ove sia stata completata la realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano entro il termine di validità della convenzione.

19.2.- Le opere di attuazione della variante si svilupperanno secondo la successione cronologica degli interventi prevista nel Cronoprogramma allegato sub D.

Art. 20

Bonifiche e situazione geologica

20.1- Le Parti si danno reciprocamente atto che le aree oggetto di intervento sono state tutte bonificate, come attestato dalla documentazione richiamata alla premessa L). Si da atto di conseguenza che l'insediamento di funzioni commerciali e terziarie in Unità 2A e 3A nonché il completamento della Fase 4 del parco sono pienamente compatibili con lo stato dei luoghi.

Art. 21

Elenco documenti allegati

21.1.- Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

A) ELABORATI GRAFICI

A0) Planivolumetrico Definitivo Unità 2-3

U2.A1) Planivolumetrico Definitivo U2

U2.A2) Estratto catastale aggiornato U2

U2.A3a) Individuazione grafica delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria

U2.A3b) Urbanizzazione primaria nuove reti

U3.A1) Planivolumetrico definitivo U3

U3.A2) Estratto catastale aggiornato U3

U3.A3a) Individuazione grafica delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria U3

U3.A3b) Urbanizzazione primaria - nuove reti

B) ESTRATTI CATASTALI

U2.B) Estratto catastale con evidenziate le aree di proprietà
private cedute, in cessione e in asservimento

U3.B) Estratto catastale con evidenziate le aree di proprietà
privata cedute, in cessione e in asservimento

E) Relazione economico – finanziaria e cronoprogramma

F) Relazione tecnica +nta

F) Certificati destinazione urbanistica più documenti comunali:

F1) U2

F2) U3

G) TABELLE

G1) Bonifiche aree
Elenco sub-aree, autorizzazioni, certificazioni

G2) Unità di intervento U2
Tabella di raffronto oneri/opere di comparto

G3) Unità di intervento U3A

- Tabella di raffronto oneri/opere di comparto
- G4) Unità di intervento U3B
- Tabella di raffronto oneri/opere di comparto
- G5) Tabella Polizze fideiussorie a garanzia e svincoli
- G6) Atti Notarili di asservimento aree e parcheggi

Art. 22

Spese e tasse

22.1.- Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore e dei suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia autentica in bollo e dodici copie semplici dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto.

Art. 23

Deposito della convenzione

22.1.- La presente scrittura privata rimarrà depositata negli atti del notaio che ne autenticerà l'ultima sottoscrizione
Letto, confermato e sottoscritto.